Deliberazione della Giunta esecutiva n. 97 di data 25 agosto 2014.

Oggetto: Autorizzazione in deroga al Piano del Parco del progetto di ristrutturazione con ampliamento di Malga Marocchi di proprietà del Comune di Cavedago; P.Ed. 527 in C.C. Spormaggiore.

Il Relatore comunica:

Il Comune di Cavedago, con nota di data 7 agosto 2014, prot. n. 1716, ns. prot. n. 3558/V/5 di data 7 agosto 2014, ha richiesto l'autorizzazione in deroga al Piano del Parco per la ristrutturazione con ampliamento di Malga Marocchi di proprietà del Comune di Cavedago in C.C. Spormaggiore".

Il progetto, redatto dall'arch. Marco Carli dello Studio tecnico associato CR di Cavedago, è composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica, descrittiva e paesaggistica;
- tavola 1 estratto mappa, piante, prospetti e sezioni, documentazione fotografica - stato attuale;
- tavola 2 piante, prospetti e sezioni stato di progetto;
- tavola 3 piante, sezioni prospetti stato raffronto;
- tavola 4 calcolo dei volumi.

Inoltre è stato depositato lo studio Valutazione di Incidenza ambientale (procedura semplificata di verifica preventiva dei progetti) redatta dal Dott.+ Daniele Lubello.

Gli interventi previsti all'immobile possono essere così riassunti:

- a piano terra: ampliamento sul prospetto Nord/Ovest per legnaia, portico e vano tecnico per cisterna acqua e locale ad uso WC;
- a piano sottotetto: innalzamento del tetto per raggiungere l'altezza minima ai lati con realizzazione di tre stanze, deposito, legnaia, ballatoio; è previsto anche il rifacimento della scala interna di accesso al sottotetto.

Il Comune indica che la struttura sarà utilizzata per soggiorno di ragazzi e famiglie ad uso sociale.

Dalle tavole progettuali allegate alla richiesta risulta che l'intervento comporta un aumento di volume di 83,638 mc. rispetto all'esistente che è pari a 290,091 mc.. Il volume complessivo finale diventerà quindi pari a 373,729 mc.. L'aumento del volume in percentuale è pari al 30,56% del volume esistente.

Con riferimento all'articolo 34.10.4. delle Norme di Attuazione della Variante 2009 al Piano di Parco, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 del 19 novembre 2010, nonché con l'articolo 34.11.4 del

nuovo piano territoriale che ha superato la III adozione da parte del Comitato di Gestione del Parco con deliberazione n. 12 di data 20 giugno 2014, si evidenzia che, sotto il profilo urbanistico, l'intervento di ristrutturazione con ampliamento dell'edificio contrasta con le Norme stesse, relativamente all'ampliamento volumetrico che supera il valore del 5% consentito.

La ristrutturazione dell'edificio è finalizzata esclusivamente all'adeguamento tecnico funzionale ed igienico sanitario della struttura.

L'opera è pubblica pertanto è possibile esercitare l'istituto della deroga ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 37 comma 3 bis, art. 112 e art. 114 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche.

Viste le Norme di Attuazione della variante 2009 del Piano di Parco, ed in particolare:

- a) l'articolo 2.5. che prevede "dall'entrata in vigore del Pdp, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al PdP":
- b) l'articolo 34.10.4 EDIFICIO DA CONFERMARE CON MANTENIMENTO TIPOLOGICO che prevede: "Sono edifici tradizionali o comunque non in contrasto con l'ambiente dove sono inseriti, dove è comunque ammessa la destinazione residenziale. Eventuali modificazioni non dovranno alterare l'impostazione tipologica e la conformazione architettonica esistente. Unicamente per il soddisfacimento di esigenze igienico-sanitarie è ammesso un aumento volumetrico una-tantum del 5% del volume esistente, con un massimo di 100 mc. Tutte le tipologie di intervento sono ammesse, nei limiti di quanto sopra esposto. Gli eventuali aumenti volumetrici dovranno essere in sintonia con la tipologia del manufatto e con le tecniche costruttive proprie della zona.
- c) l'articolo 37.2 che prevede "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge".

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i seguenti articoli:

a) l'articolo 114 (titolo V, capo IV) comma 2, 3 e 4

- " 2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione a derogare è accordata dall'organo competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato, salvo che per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, per i quali l'autorizzazione dell'organo competente deve essere seguita dal nulla osta della Giunta provinciale.
- 3. L'autorizzazione della Giunta provinciale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della richiesta di deroga e dal

deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni autorizzate dal consiglio comunale si applica il comma 3 dell'articolo 112.

4. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, le quali sono preventivamente comunicate al comune".

b) l'articolo 112, ai commi 3 e 4

- "3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC reso limitatamente alle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza di cui all'articolo 8.
- 4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona; in tal caso il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale. In tal caso l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l'applicazione delle procedure di cui al comma 3."
- c) l'articolo 37, comma 3 bis, riguardante disposizioni di coordinamento con la L.P. 23 maggio 2007 n.11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)

"La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio".

Esaminati attentamente gli elaborati progettuali in atti.

Considerato che:

 nel Programma annuale di Gestione 2013, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre 2012, è stata inserita la proposta di deroga concernente il progetto ristrutturazione con ampliamento di Malga Marocchi di proprietà del Comune di Cavedago in C.C. Spormaggiore.;

- l'opera si deve intendere in contrasto con la destinazione di zona e che pertanto la procedura si conclude con la deliberazione della Giunta provinciale che rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 112 della L.P. n. 1/2008 s.m.;
- con deliberazione n. 71 di data 21 settembre 2014 la Commissione per la Pianificazione territoriale e tutela del paesaggio della Comunità della Paganella ha concesso l'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- con nota del Direttore dell'Ufficio Biotopi e rete natura 2000, prot. n. S140/U265/12/526081/17.11.3/ER/58-H di data 19 settembre 2012, il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale ha comunicato, ai sensi dell'art. 16 del D.P.P. n. 50-157/Leg. del 3 novembre 2008, che il procedimento si è concluso con esito positivo con prescrizioni;
- con nota di data 4 aprile 2013, prot. n. S013/2013/191281/18.2.4 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 37 comma 3bis della L.P. 1/2008 s.m., ha rilasciato parere favorevole alla deroga;
- ai sensi dell'art. 112 comma 4 della L.P. n. 1/2008 s.m, in data 7 agosto è stata pubblicata all'Albo del Parco Naturale Adamello Brenta la richiesta di deroga con la possibilità ai terzi di consultare il progetto presso l'Ufficio Tecnico ambientale del Parco e presentare eventuali osservazioni. La pubblicazione deve rimanere all'Albo per 20 giorni e pertanto fino al 27 agosto 2014. Alla data odierna non è pervenuta alcuna osservazione;
- in tale periodo di pubblicazione non è stata presentata alcuna osservazione relativa al progetto.

Vista l'esigenza dell'Amministrazione del Comune di Cavedago di offrire ai cittadini un luogo di soggiorno di ragazzi e famiglie ad uso sociale;

Si propone:

- di autorizzare, per le motivazioni sopraccitate, la ristrutturazione con ampliamento di Malga Marocchi di proprietà del Comune di Cavedago in C.C. Spormaggiore, in deroga al Piano del Parco (art. 34.10.4, delle norme di attuazione del P.D.P), secondo quanto previsto dal progetto depositato, ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis, 112 e 114 della L.P. n. 1/2008 e s.m, fatti salvi diritti di terzi:
- di stabilire che aumento di volume autorizzato è di 83,638 mc. rispetto all'esistente che è pari a 290,091 mc.. Il volume complessivo finale diventerà quindi pari a 373,729 mc.. L'aumento del volume in percentuale è pari al 30,56% del volume esistente;
- di determinare che l'esecutività della presente deliberazione è subordinata alla non presentazioni di osservazione da parte di terzi entro la data di pubblicazione all'albo telematico della richiesta di deroga e cioè il 27 agosto 2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) ed il suo regolamento approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 del 19 novembre 2010 relativa all'approvazione della variante 2009 al Piano di Parco del Parco Adamello Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 2016, il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello Brenta in conformità alle direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980 che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell'Ente Parco Adamello-Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981, che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello-Brenta;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modificazioni;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e il suo regolamento approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni sopraccitate, la ristrutturazione con ampliamento di Malga Marocchi, di proprietà del Comune di Cavedago in C.C. Spormaggiore, in deroga al Piano del Parco (art. 34.10.4, delle norme di attuazione del P.D.P), secondo quanto previsto dal progetto depositato, ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis, 112 e 114 della L.P. n. 1/2008 e s.m, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. di approvare l'aumento di volume di 83,638 mc. rispetto all'esistente pari a 290,091 mc., che corrisponde al 30,56% del volume esistente. Il volume complessivo finale diventerà quindi pari a 373,729 mc.;

- di stabilire che l'esecutività della presente deliberazione è subordinata alla non presentazioni di osservazione da parte di terzi alla data del 27 agosto 2014 (scadenza del periodo di pubblicazione della richiesta di deroga).
- 4. di prendere atto che:
 - il procedimento in oggetto si conclude con il rilascio del nulla osta alla deroga da parte della Giunta provinciale tramite propria deliberazione;
 - a tutt'oggi, non è arrivata agli uffici del Parco nessuna osservazione al progetto;
- 5. di trasmettere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento il presente provvedimento;
- 6. di trasmettere copia del provvedimento al Comune di Cavedago in quanto parte interessata;
- 7. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi l.p. 23/1992;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

RZ/

Adunanza chiusa ad ore 18.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to dott. Roberto Zoanetti Il Presidente f.to Antonio Caola